



COMUNE DI  
VIGGIANO

**AVVISO PUBBLICO**  
**BONUS ENERGETICO COMUNALE**  
**PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FRANCHIGIA**  
**SUL CONSUMO DI FONTI ENERGETICHE PER RISCALDAMENTO – ANNO 2021**

**Il Responsabile**  
**dell'Area B Gestione Finanziaria e Contabile**

Richiamato il Regolamento per la concessione del riconoscimento della "Franchigia" sul consumo di fonti energetiche per il riscaldamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 29/06/2022;

Vista la propria Determinazione dirigenziale del 11/08/2022 con la quale si approva il presente avviso e nuova modalità per la presentazione delle domande;

**RENDE NOTO**

che è possibile presentare istanza di ammissione per il beneficio di contributo per le spese sostenute relative al consumo delle fonti energetiche per riscaldamento, relativamente all'anno 2021.

**CHI HA DIRITTO AL BONUS ENERGETICO**

Possono ottenere il Bonus:

- cittadini residenti/militari nel Comune di Viggiano alla data del 31 gennaio 2021;
- cittadini non residenti ma che, alla data del 31 gennaio 2021, abbiano un immobile a Viggiano come proprietari o usufruttari o aventi titolo;
- esercizi commerciali, studi professionali e associazioni con sede operativa a Viggiano alla data del 31 gennaio 2021.

Si precisa che:

- **I coniugi che hanno residenze diverse nel Comune di Viggiano, ma che non si trovano in regime di separazione e/o divorzio e/o in una delle situazioni di cui all'art. 1.2 del Regolamento, possono beneficiare di un solo ed unico contributo**, riconosciuto, sulla base della certificazione anagrafica previo accertamento d'ufficio, anche a mezzo della Polizia Locale, per la sola abitazione di residenza principale (considerata tale anche ai fini fiscali);
- La richiesta di contributo presentata da un soggetto residente nel Comune di Viggiano relativa ad altra abitazione diversa da quella di residenza ove dimora abitualmente nello stesso territorio

comunale, non può essere accolta, in quanto, ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile e dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 1228/1954, il luogo di domicilio non può coincidere con lo stesso luogo di residenza.

**In caso di morte,**

- **di un soggetto mononucleare** (cioè famiglia composta da una sola persona) **prima della pubblicazione del bando**, non può essere ammessa richiesta di contributo da parte dell'erede o degli eredi delegato/i, non presenti nel nucleo familiare del de cuius;
- **di un soggetto richiedente in fase di pubblicazione dell'avviso e/o di istruttoria, con nucleo familiare composto da coniuge e/o figli**, la richiesta di contributo verrà riconosciuta d'Ufficio al coniuge del de cuius;
- **di entrambi i genitori in fase di pubblicazione dell'avviso e/o di istruttoria**, il contributo verrà riconosciuto come segue:
  - in presenza di un solo figlio convivente anagraficamente nello stesso nucleo familiare dei coniugi deceduti, la richiesta verrà d'Ufficio riconosciuta a quest'ultimo;
  - in presenza di due o più figli conviventi anagraficamente nello stesso nucleo familiare dei coniugi deceduti, la richiesta verrà riconosciuta ad uno dei figli che dovrà produrre idonea richiesta contestualmente alla delega degli altri eredi.
- **di un soggetto mononucleare (cioè famiglia composta da una sola persona) in fase di pubblicazione dell'avviso e/o d'istruttoria**, il contributo accertato verrà riconosciuto agli eredi legittimi, i quali:
  - dovranno produrre tempestivamente Certificazione di Atto di notorietà di eredi legittimi;
  - dovranno presentare, contestualmente, la delega ad uno di essi per la riscossione del mandato di pagamento del suddetto contributo;

utilizzando apposita modulistica allegata all'avviso da inoltrare esclusivamente on-line mediante la piattaforma del Bonus Energetico Comunale o per posta certificata. Ove non pervenga nessuna comunicazione a conclusione dell'istruttoria e prima dell'emissione dei mandati di pagamento, decade automaticamente il beneficio alla liquidazione del contributo.

**SPESE RICONOSCIUTE PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS ENERGETICO**

Per il rimborso del bonus, di seguito, si riporta l'elenco delle spese di consumo individuate per la tipologia di utente:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini residenti / militari</li> <li>• Esercizi Commerciali /Associazioni / Studi Professionali con sede legale nel Comune di Viggiano</li> </ul> | <b>Bombole GPL</b>       |
|   | <b>Energia Elettrica</b> |
|   | <b>Gas Metano</b>        |
|   | <b>GPL</b>               |
|   | <b>Legna da ardere</b>   |
|   | <b>Pellets</b>           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini non residenti nel Comune di Viggiano ma proprietari / usufruttuari / aventi titolo dell'immobile sito</li> </ul>                           | <b>Bombole GPL</b>       |
|   | <b>Energia Elettrica</b> |
|   | <b>Gas Metano</b>        |

|             |            |
|-------------|------------|
| in Viggiano | <b>GPL</b> |
|-------------|------------|

Si precisa, inoltre, che **le spese riconosciute non sono quelle afferenti al periodo di consumo** fatturato nel corpo dei documenti fiscali, **ma bensì alla data di fatturazione degli stessi** (es. bando 2021, vanno presentati documenti fiscali datati/emessi nel periodo compreso dal 01/02/2021 al 28/02/2022).

**COME VIENE CALCOLATO IL BONUS ENERGIA**

L'erogazione del contributo verrà calcolato sulla base dei documenti fiscali presentati a seconda della tipologia del richiedente meglio specificato in tabella:

Richiedente

|   |   |
|---|---|
| Cittadini Residenti e non   | Il valore del bonus energetico spettante verrà calcolato sull' <b>importo COMPLESSIVO fatturato, IVA COMPRESA</b><br><b>Attenzione!</b> Per le fatture ENEL, da scorporare l'eventuale Canone RAI |
| Per esercizi commerciali /<br>Studi Professionali /<br>Associazioni | Il valore del bonus energetico spettante verrà calcolato sull' <b>importo delle fatture, al netto dell'IVA.</b><br><b>Attenzione!</b> Per le fatture ENEL, da scorporare l'eventuale Canone RAI   |

**QUANTO VALE IL BONUS ENERGIA**

Il valore del Bonus varia a seconda della tipologia del richiedente.

**Per i cittadini residenti**, il valore del bonus dipende dal numero dei componenti della famiglia anagrafica e aggiornata al 31/01/2021, così come segue:

|                                 |          |          |          |          |          |                    |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Numerosità familiare            | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>da 6 in poi</b> |
| Valore bonus a nucleo familiare | € 600    | € 600    | € 650    | € 700    | € 750    | € 800              |

**Per i cittadini non residenti**, il valore del bonus si intende il solo consumo per uso domestico di gas metano, fornitura Gpl, bombole Gpl ed energia elettrica, pertanto non sono previsti rimborsi di spese relative a consumo di legna e pellets. Il contributo massimo erogabile è pari ad € 350,00.

**Per gli esercizi commerciali/Studi Professionali/associazioni con sede operativa nel Comune di Viggiano**, l'importo massimo del BONUS una tantum erogabile è pari ad € 700,00.

Ove l'attività economica non sia distinta dall'abitazione del richiedente, ovvero energizzate entrambe da un'unica fonte energetica ed unico contatore, il contributo rimane unico, salvo che vi siano contatori separati e/o che differenziano i relativi e distinti consumi, ovvero che venga presentata idonea dichiarazione che giustifichi l'impossibilità della scissione della fornitura. In quest'ultimo caso, i titoli di spesa dovranno coprire entrambi i contributi, decurtando eventualmente la differenza dal contributo della domanda protocollata cronologicamente dopo.

**COME VIENE EROGATO IL BONUS ENERGIA**

All'esito della valutazione positiva dell'istruttoria, il Comune di Viggiano applicherà le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 29/06/2022, fatta eccezione per tutti gli articoli e le prescrizioni relative al "Borsellino elettronico virtuale".

Pertanto, ciò premesso, il bonus accertato dall'Ufficio preposto, sarà erogato totalmente in un'unica

soluzione, sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal richiedente nell'apposito modulo di domanda, attraverso una delle seguenti modalità:

- Accredito su proprio C/C e/o cointestato con il coniuge/familiare, in corso di validità, presso Banca/Uff. Poste Italiane (**NO libretto postale per accredito pensione**), ovvero per le AZIENDE conto intestato alla stessa;
- Assegno circolare (Non Trasferibile).

### **COME RICHIEDERE IL BONUS**

**Il modulo di domanda** per la richiesta del contributo economico **potrà essere presentato esclusivamente tramite il servizio online** appositamente predisposto ed accessibile dal portale del Comune di Viggiano <http://www.comune.viggiano.pz.it> , previa registrazione sul portale stesso.

Per presentare la domanda, dopo aver compilato il modello online inserendo i dati richiesti, occorre allegare:

- scansione del documento di identità in corso di validità del richiedente ed eventualmente del delegato;
- scansione/file in formato elettronico delle fatture/documenti fiscali delle spese sostenute, con relativa ricevuta di pagamento effettuato<sup>1</sup>;
- *per gli esercizi commerciali*: anche visura camerale successiva alla data del 31/01/2021;
- *per gli Studi Professionali*: anche iscrizione all'Albo Professionale;
- *per le Associazioni*: anche Statuto o similari.

In fase di istruttoria solo nel caso in cui il beneficiario sia deceduto (punto "c" del regolamento):

- Modello di Certificazione di Atto di notorietà di eredi legittimi sottoscritto da tutti gli eredi e contestuale delega ad uno di essi per la riscossione del contributo.

La domanda dovrà essere corredata da tutti i documenti sopra elencati.

### **TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE**

Il modulo di domanda per la richiesta del contributo economico potrà essere presentato dalle ore 13.00 del 11 Agosto 2022 alle ore 24.00 del 30 Settembre 2022, esclusivamente tramite il servizio online appositamente predisposto ed accessibile dal portale del Comune di Viggiano <http://www.comune.viggiano.pz.it> .

Successivamente all'iscrizione, il richiedente procederà alla compilazione online della domanda, inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati e gli allegati richiesti nell'istanza, consapevole che, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Si sottolinea che la domanda, compilata online, non sarà soggetta a sottoscrizione autenticata del richiedente.

Tutte le comunicazioni successive in merito al procedimento ed allo stato della pratica, saranno rese note ai singoli cittadini richiedenti esclusivamente sulla piattaforma online che, pertanto, è opportuno consultare periodicamente. Le variazioni di stato ed eventuali richieste da parte dell'ufficio preposto all'istruttoria

---

<sup>1</sup> I richiedenti che hanno l'accredito delle bollette su proprio conto corrente, sono esentati dal presentare estratto conto purché sulle fatture sia riportata l'attestazione del regolare pagamento delle fatture precedenti (es. "I tuoi precedenti pagamenti risultano regolari").

saranno notificate anche tramite e-mail generata automaticamente dal sistema ed inviata all'indirizzo di posta indicato nella domanda.

**Saranno considerate inammissibili tutte le domande pervenute con modalità diverse (a mano, via e-mail, fax, pec, posta etc.) da quelle indicate o comunque presentate oltre i termini su indicati.**

Per info, potete scrivere un'email al seguente indirizzo: [y.divito@comune.viggiano.pz.it](mailto:y.divito@comune.viggiano.pz.it) o al numero telefonico: **0975 190 43 22, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.**

#### **ISTRUTTORIA E CONTROLLI**

Le domande verranno istruite secondo l'ordine cronologico di trasmissione online.

Farà fede unicamente la data di presentazione sulla piattaforma.

L'Ufficio preposto, nella persona del Responsabile del procedimento, provvederà alla verifica ed ai controlli sulla veridicità e correttezza delle autocertificazioni rese nelle istanze di partecipazione.

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande, ai controlli e all'erogazione dei contributi, saranno curati tramite l'Area Finanziaria, Area Amministrativa (Ufficio Anagrafe) e dal Comando di Polizia Locale.

È fatta salva la facoltà del Comune di Viggiano di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

Gli Uffici comunali effettueranno verifiche e controlli sulla veridicità e correttezza dei dati dichiarati e sulle autocertificazioni rese. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, in caso di dichiarazioni mendaci il beneficiario verrà dichiarato decaduto dal contributo.

#### **REVOCA DEL CONTRIBUTO**

- Nell'ipotesi in cui anche uno solo dei dati dichiarati dovesse risultare non veritiero, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria, il beneficiario verrà dichiarato decaduto dal beneficio stesso.
- Nel caso in cui due coniugi, con residenza diversa nel Comune di Viggiano ma uniti dal vincolo matrimoniale ovvero non legalmente separati e/o divorziati, che presentano domande per il riconoscimento del bonus energetico rispettivamente per le abitazioni ove risiedono anagraficamente, ai sensi della Legge 1228/1954 "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*" (artt. 2 e 4) e del D.P.R. 223/1989 "*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*", **verrà concesso un solo ed unico contributo, riconosciuto, sulla base della certificazione anagrafica previo accertamento d'ufficio anche a mezzo della Polizia Locale, per la sola abitazione di residenza principale (considerata tale anche ai fini fiscali).**
- Nel caso in cui uno dei due coniugi, residenti entrambi nel Comune di Viggiano ma con residenze diverse, risulti anagraficamente componente del nucleo familiare di un parente stretto ed intestatario della scheda anagrafica, la quota di tale componente verrà decurtata dalla quota fissa del nucleo familiare.
- Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune di Viggiano presenta richiesta di contributo per altra abitazione, diversa da quella di residenza, ove dimora abitualmente nello stesso territorio comunale, tale richiesta non può essere accolta, in quanto, ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile e dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 1228/1954, il luogo (Comune) di domicilio non può coincidere con lo stesso luogo(Comune) di residenza.

- Nel caso in cui vengano prodotti documenti di spesa già utilizzati per altri Bandi simili (es. Bonus Gas Alta Val d'Agri), non è prevista sostituzione e/o integrazione con altri documenti fiscali per il raggiungimento del contributo spettante.
- Nel caso in cui vengono prodotti documenti fiscali la cui data di ammissione risulti antecedente e/o successiva al periodo stabilito nel bando, i relativi importi non verranno presi in considerazione ai fini della determinazione del totale della spesa sostenuta. Si precisa, altresì, che non è prevista la sostituzione o l'integrazione con altri titoli di spesa, se non nel periodo valido per la presentazione della domanda.
- Per gli esercizi commerciali, in presenza di visura camerale non aggiornata alla data del bando bonus energetico, la domanda sarà automaticamente esclusa.

#### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il bando per il riconoscimento del bonus energetico senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto. A tal fine, il bando non costituisce obbligazione per il Comune di Viggiano che si riserva, pertanto, la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla procedura. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali saranno trattati ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 101/2018 e del D.G.P.R. 679/2016 (U.E.)

Il richiedente è informato, ai sensi del d. lgs. 196/2003, d. lgs. 101/2018 e del G.D.P.R. 679/2016, che i dati personali, acquisiti con la presente istanza:

- sono forniti per determinare le condizioni di ammissibilità del richiedente l'applicazione del bonus;
- potranno essere trattati, unitamente ai dati relativi ai consumi, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente istanza.

Pertanto, il richiedente:

- dichiara di aver preso visione della nota sul trattamento dei dati ex art. 13 G.D.P.R. 679/2016 (U.E.) allegata al bando;
- di acconsentire al trattamento di detti dati nei modi e per gli scopi sopra specificati;
- di acconsentire alla pubblicazione, nello specifico, dei propri dati anagrafici/azienda e dell'importo concesso nell'elenco dei beneficiari.

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI**

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Carlo Rosario De Fina al quale è possibile rivolgersi per richiedere informazioni e/o chiarimenti nei giorni di Martedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Viggiano, 11/08/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA B**  
**GESTIONE FINANZIARIA CONTABILE**  
*Carlo Rosario De Fina*